

Le regole per le aziende. Richiesta al tribunale (anche senza piano) in via d'urgenza per consentire l'esercizio dell'attività

Imprese in crisi, finanziamenti facilitati

**Giuseppe Acciaro
Pierpaolo Ceroli**

Il debitore che presenta una domanda di concordato preventivo con riserva e quindi anche in assenza del piano, o una domanda di omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti, può chiedere al tribunale di essere autorizzato in via d'urgenza a contrarre finanziamenti prededucibili purché funzionali a urgenti necessità relative all'esercizio dell'attività aziendale.

È una delle principali novità che emerge dal decreto legge 83, convertito in via definitiva ieri dal Senato.

La novità è il risultato della presa d'atto da parte dell'esecutivo della straordinaria necessità e urgenza di rafforzare le disposizioni sull'erogazione di provvista finanziaria alle imprese in crisi in modo da incentivare condotte virtuose dei debitori in difficoltà e favorire esiti efficienti ai tentativi di ristrutturazione.

È infatti previsto che il debitore nelle more del termine concesso dal tribunale per il deposito della proposta da indirizzare ai creditori e del sottostante piano (che descrive i modi con la quale onorare la proposta me-

desima) può chiedere allo stesso di essere autorizzato in via d'urgenza a contrarre finanziamenti funzionali a urgenti necessità relative all'esercizio dell'attività aziendale.

Il ricorso deve contenere una dichiarazione del debitore che deve specificare la destinazione dei finanziamenti, che non è in grado di reperire altrimenti e

IL PRESUPPOSTO

Il debitore deve dichiarare la destinazione dei fondi che sono necessari per evitare pregiudizi irreparabili all'azienda

che, in loro assenza, deriverebbe un pregiudizio imminente ed irreparabile all'azienda.

Il tribunale chiamato a valutare la richiesta assumendo anche sommarie informazioni sul piano concordatario e sulla proposta in corso di elaborazione, sentito il commissario giudiziale se nominato, decide sulla domanda entro dieci giorni dal deposito dell'istanza di autorizzazione.

Il debitore può anche richie-

dere il mantenimento di linee di credito autoliquidanti in essere al momento del deposito della domanda di concordato con riserva.

Quanto alle norme già presenti nella legge fallimentare che regolano i finanziamenti prededucibili non urgenti (interinali), ossia diversi da quelli funzionali per l'esercizio dell'attività aziendale, è stato precisato che il debitore può richiedere l'autorizzazione di finanziamento anche durante la fase del preconcordato.

Questo secondo intervento pare che abbia l'obiettivo di eliminare in radice quella tesi giurisprudenziale prudente e rigorosa secondo la quale il Tribunale può concedere anche in corso di preconcordato, ma solo in presenza del deposito del piano e di una proposta definitiva.

Nella sostanza l'intervento normativo pare che abbia l'obiettivo di sciogliere qualsiasi dubbio circa la possibilità per il Tribunale di autorizzare il debitore a contrarre finanziamenti (interinali) anche durante la fase del preconcordato.

In altre parole questa seconda novità precisa in modo chia-

LA CHANCE

Finanziamenti interinali

Tra le norme già presenti nella legge fallimentare è stato precisato che il debitore può richiedere l'autorizzazione di finanziamento anche durante la fase del preconcordato per i finanziamenti interinali, diversi da quelli necessari per l'esercizio delle attività aziendali

I presupposti

Per chiedere l'autorizzazione a tali finanziamenti è necessaria l'attestazione del professionista circa la loro opportunità in funzione di una migliore soddisfazione dei creditori. Non è però necessario il deposito del piano e della proposta. In questo modo si supera una linea interpretativa severa di alcuni tribunali che concedono l'autorizzazione per i finanziamenti non funzionali solo dopo il deposito del piano

ro che, per ottenere l'autorizzazione ai finanziamenti prededucibili non funzionali e non urgenti per l'esercizio dell'attività aziendale, sempre fatta salva la discrezionalità del Tribunale, è sufficiente dal punto di vista strettamente documentale esclusivamente l'attestazione dell'esperto e non occorre quindi anche il deposito del piano e della proposta. Per concludere parrebbe quindi che per i vecchi finanziamenti "non urgenti" (e già presenti nel sistema fallimentare) sia necessaria esclusivamente l'attestazione speciale del professionista che tali finanziamenti siano funzionali ad una migliore soddisfazione dei creditori.

Per i finanziamenti "funzionali e urgenti per necessità relative all'esercizio dell'attività aziendale" sembra invece necessaria una dichiarazione del debitore contenuta nel ricorso che certifica la destinazione dei finanziamenti, che il debitore non è in grado di reperire altrimenti tali finanziamenti e che, in assenza di tali finanziamenti, deriverebbe un pregiudizio imminente ed irreparabile all'azienda.